

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 gennaio 2003

che stabilisce misure di protezione per quanto riguarda l'anemia infettiva del salmone nelle isole Færøer

[notificata con il numero C(2003) 363]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/71/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 18, paragrafo 7,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 22, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) In seguito all'insorgenza dell'anemia infettiva del salmone (ISA) nelle isole Færøer, la Commissione ha adottato la decisione 2000/574/CE, del 14 settembre 2000, che stabilisce misure di protezione per quanto riguarda l'anemia infettiva del salmone nei salmonidi delle isole Færøer <sup>(4)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 2002/110/CE <sup>(5)</sup>. Tali misure comprendono il divieto di importare nella Comunità salmone vivo, nonché condizioni rigorose per l'importazione di prodotti destinati al consumo umano. Dette misure sono applicabili fino al 1° febbraio 2003.
- (2) Malgrado le misure adottate, nel 2002 le autorità delle isole Færøer hanno segnalato nuovi focolai della malattia. Un'eradicazione dell'ISA in tempi brevi non è pertanto prevedibile.
- (3) Secondo il parere espresso dall'Ufficio internazionale delle epizootie (UIE), non esistono prove circa la trasmissione verticale del virus ISA.
- (4) Sulla base del parere espresso dall'UIE, e tenuto conto dell'esperienza e della pratica degli Stati membri e dei paesi terzi nella lotta contro l'ISA, non è provato che sia

necessario mantenere le misure di protezione introdotte con la decisione 2000/574/CE per le uova e i gameti della famiglia dei salmonidi provenienti da aziende delle isole Færøer non soggette a restrizioni in materia di polizia sanitaria in seguito a sospetto o insorgenza di anemia infettiva del salmone; è pertanto opportuno sostituire dette misure con quelle contenute nella presente decisione e abrogare la decisione 2000/574/CE.

- (5) Tenuto conto della situazione sanitaria nelle isole Færøer, le misure di protezione contenute nella presente decisione dovrebbero rimanere in vigore fino a febbraio 2004.
- (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

## Articolo 1

**Pesci vivi, uova e gameti della famiglia dei salmonidi**

1. Gli Stati membri vietano le importazioni di pesci vivi della famiglia dei salmonidi originari delle isole Færøer.
2. Gli Stati membri vietano le importazioni di uova vive di pesci appartenenti alla famiglia dei salmonidi originari delle isole Færøer, a meno che queste non siano state sottoposte a doppia disinfezione, sia allo stadio di uova verdi che di uova embrionate, e a condizione che le partite siano scortate da un certificato conforme al modello di cui all'allegato I della presente decisione.
3. Gli Stati membri autorizzano l'importazione di gameti vivi di pesci appartenenti alla famiglia dei salmonidi originari delle isole Færøer.

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.<sup>(2)</sup> GU L 162 dell'1.7.1996, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.<sup>(4)</sup> GU L 240 del 23.9.2000, pag. 26.<sup>(5)</sup> GU L 40 del 12.2.2002, pag. 13.

*Articolo 2***Condizioni per l'importazione di pesci macellati non trattati della famiglia dei salmonidi destinati al consumo umano**

Gli Stati membri autorizzano le importazioni di salmone atlantico (*Salmo salar*), trota di mare (*Salmo trutta*) e trota arcobaleno (*Oncorhynchus mykiss*) macellati originari delle isole Færøer, solo se eviscerati, o, in caso di pesci non eviscerati, a condizione che le partite siano scortate da un certificato conforme al modello di cui all'allegato II della presente decisione.

*Articolo 3***Deroga a fini scientifici**

In deroga a quanto stabilito, gli Stati membri possono permettere l'importazione nel loro territorio di campioni di animali e prodotti di cui alla presente decisione per scopi scientifici.

*Articolo 4*

La decisione 2000/574/CE è abrogata.

*Articolo 5*

Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione e ne informano immediatamente la Commissione.

*Articolo 6*

La presente decisione si applica a partire dal 3 febbraio 2003 e fino al 1° febbraio 2004.

*Articolo 7*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2003.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO I

## Modello di certificato sanitario riguardante l'ISA per le uova di salmonidi originarie delle isole Færøer

Codice di riferimento N.

ORIGINALE

<p><b>1. Autorità preposte</b></p> <p>1.1. Autorità competente: .....</p> <p>.....</p> <p>1.2. Autorità competente per il rilascio: .....</p> <p>.....</p> <hr/> <p><b>2. Luogo d'origine della partita</b></p> <p>2.1. Azienda d'origine: .....</p> <p>.....</p> <p>2.2. Indirizzo dell'azienda: .....</p> <p>.....</p> <p>2.3. Nome, indirizzo e recapito telefonico del mittente:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p><b>3. Destinazione della partita</b></p> <p>3.1. Stato membro: .....</p> <p>.....</p> <p>3.2. Ragione sociale dell'azienda: .....</p> <p>.....</p> <p>3.3. Indirizzo: .....</p> <p>.....</p> <p>3.4. Nome, indirizzo e recapito telefonico del destinatario:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <hr/> <p><b>4. Identificazione del mezzo di trasporto e della partita</b></p> <p>4.1. Camion, nave o aereo: .....</p> <p>.....</p> <p>4.2. Numero/i d'immatricolazione, nome della nave o numero del volo: .....</p> <p>.....</p> <p>4.3. Identificazione della partita: .....</p> <p>.....</p>
---	--

**5. Descrizione della partita**

Uova fertilizzate appartenenti alla/e specie ittica/ittiche		
Nome scientifico:	Nome volgare:	Volume totale
<input type="checkbox"/> Salmo salar	<input type="checkbox"/> salmone atlantico	
<input type="checkbox"/> Salmo trutta	<input type="checkbox"/> trota di mare	
<input type="checkbox"/> Oncorhynchus mykiss	<input type="checkbox"/> trota arcobaleno	

**6. Attestato sanitario riguardante uova di salmonidi originarie delle isole Færøer e destinate all'allevamento nella CE**

Il sottoscritto ispettore ufficiale certifica con la presente che le uova di cui al punto 5 del presente certificato sono state sottoposte a doppia disinfezione, sia allo stadio di uova verdi che di uova embrionate, conformemente alla sezione 5.2, appendice 5.2.1 del Codice internazionale di polizia sanitaria per gli animali acquatici dell'Ufficio internazionale delle epizootie, terza edizione 2000, e che dette uova provengono da un'azienda non soggetta a restrizioni in materia di polizia sanitaria in seguito a sospetto o insorgenza di anemia infettiva del salmone.

Fatto a ..... (Luogo), il ..... (Data)



.....  
(Firma dell'ispettore ufficiale (!))

.....  
(Nome in maiuscolo, qualifiche e titolo)

(!) La firma e il timbro devono essere in un colore diverso da quello del testo a stampa.

## ALLEGATO II

## Modello di certificato sanitario riguardante l'ISA per i salmonidi non eviscerati originari delle isole Færøer

Codice di riferimento N.

ORIGINALE

<p><b>1. Autorità preposte</b></p> <p>1.1. Autorità competente: .....</p> <p>.....</p> <p>1.2. Autorità competente per il rilascio: .....</p> <p>.....</p>	<p><b>3. Destinazione della partita</b></p> <p>3.1. Stato membro: .....</p> <p>.....</p> <p>3.2. Nome, indirizzo e recapito telefonico del destinatario:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p><b>2. Luogo d'origine della partita</b></p> <p>2.1. Stabilimento di macellazione e imballaggio d'origine:</p> <p>.....</p> <p>2.2. Indirizzo dello stabilimento: .....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>2.3. Azienda d'origine: .....</p> <p>.....</p> <p>2.4. Indirizzo dell'azienda: .....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>2.5. Nome, indirizzo e recapito telefonico del mittente:</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p><b>4. Identificazione del mezzo di trasporto e della partita (*)</b></p> <p>4.1. Camion, nave o aereo: .....</p> <p>.....</p> <p>4.2. Numero/i d'immatricolazione, nome della nave o numero del volo: .....</p> <p>.....</p> <p>4.3. Identificazione della partita: .....</p> <p>.....</p>

**5. Descrizione della partita**

Specie ittica/ittiche		
Nome scientifico:	Nome volgare:	Peso totale
<input type="checkbox"/> Salmo salar	<input type="checkbox"/> salmone atlantico	
<input type="checkbox"/> Salmo trutta	<input type="checkbox"/> trota di mare	
<input type="checkbox"/> Oncorhynchus mykiss	<input type="checkbox"/> trota arcobaleno	


**6. Attestato sanitario riguardante prodotti di salmonidi originari delle isole Færøer**

Il sottoscritto ispettore ufficiale certifica con la presente che i prodotti di cui al punto 5 del presente certificato provengono da un'azienda e da uno stabilimento con sede in una regione delle isole Færøer non soggetta a restrizioni in materia di polizia sanitaria in seguito a sospetto o insorgenza di anemia infettiva del salmone.

Fatto a ....., il .....

(Luogo)

(Data)

.....  
(Firma dell'ispettore ufficiale) (\*).....  
(Nome in maiuscolo, qualifiche e titolo)

(\*) La firma e il timbro devono essere in un colore diverso da quello del testo a stampa.